

Codice civile svizzero **(Autorità parentale)**

Modifica del 21 giugno 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011¹,
decreta:

I

Il Libro primo del Codice civile² è modificato come segue:

Art. 25 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

Il Libro secondo del Codice civile³ è modificato come segue:

Art. 133

F. Figli
I. Diritti e doveri
dei genitori

¹ Il giudice disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. In particolare disciplina:

1. l'autorità parentale;
2. la custodia;
3. le relazioni personali (art. 273) o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; e
4. il contributo di mantenimento.

² Il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio. Prende in considerazione l'istanza comune dei genitori e, per quanto possibile, il parere del figlio.

³ Può stabilire il contributo di mantenimento anche per un periodo che va oltre la maggiore età del figlio.

1 FF 2011 8025

2 RS 210

3 RS 210

Art. 134 cpv. 2–4

² Le condizioni per la modifica degli altri diritti e doveri dei genitori sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.

³ Se i genitori hanno raggiunto un accordo, l'autorità di protezione dei minori è competente per un nuovo disciplinamento dell'autorità parentale e della custodia nonché per l'approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice cui compete la modifica della sentenza di divorzio.

⁴ Se deve decidere sulla modifica dell'autorità parentale, della custodia o del contributo di mantenimento di un figlio minore, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; negli altri casi l'autorità di protezione dei minori decide circa la modifica delle relazioni personali o della partecipazione alla cura del figlio.

Art. 179, titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1

¹ Il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e se non sono più giustificate le revoca. Le disposizioni sulla modificazione delle circostanze in caso di divorzio si applicano per analogia.

Art. 270a

II. Figlio di genitori non coniugati

¹ Se l'autorità parentale spetta a un solo genitore, il figlio ne assume il cognome da nubile o da celibe. Se l'autorità parentale è esercitata congiuntamente, i genitori stabiliscono se il figlio porterà il cognome da nubile della madre o il cognome da celibe del padre.

² Se l'autorità parentale congiunta è istituita dopo la nascita del primo figlio, entro un anno dalla sua istituzione i genitori possono dichiarare all'ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il cognome da nubile o da celibe dell'altro genitore. La dichiarazione vale per tutti i figli comuni, a prescindere dall'attribuzione dell'autorità parentale.

³ Se l'autorità parentale non spetta ad alcuno dei genitori, il figlio assume il cognome da nubile della madre.

⁴ Le modifiche dell'attribuzione dell'autorità parentale non hanno ripercussioni sul cognome. Sono fatte salve le disposizioni sul cambiamento del nome.

Art. 275 cpv. 2

² Se decide in merito all'autorità parentale, alla custodia o al contributo di mantenimento secondo le disposizioni sul divorzio e a tutela dell'unione coniugale, il giudice disciplina anche le relazioni personali.

Art. 296

A. Principi

¹ L'autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio.

² Finché minorenni, i figli sono soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e della madre.

³ I genitori minorenni o sotto curatela generale non hanno autorità parentale. Raggiunta la maggiore età, ottengono l'autorità parentale. Se viene revocata la curatela generale, l'autorità di protezione dei minori decide in merito all'attribuzione dell'autorità parentale conformemente al bene del figlio.

Art. 297

Abis. Morte di un genitore

¹ Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l'autorità parentale spetta al genitore superstite.

² Se muore il genitore che deteneva l'autorità parentale esclusiva, l'autorità di protezione dei minori trasferisce l'autorità parentale al genitore superstite oppure nomina un tutore, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare il bene del figlio.

Art. 298

Ater. Divorzio e altre procedure matrimoniali

¹ Nell'ambito di una procedura di divorzio o di una procedura a tutela dell'unione coniugale il giudice attribuisce l'autorità parentale esclusiva a uno dei genitori se è necessario per tutelare il bene del figlio.

² Può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, se non vi sono prospettive di un accordo in merito tra i genitori.

³ Invita l'autorità di protezione dei minori a nominare un tutore se né la madre né il padre sono idonei ad assumere l'autorità parentale.

Art. 298a

Aquater. Riconoscimento e sentenza di paternità
I. Dichiarazione comune dei genitori

¹ Se i genitori non sono uniti in matrimonio e il padre riconosce il figlio o se il rapporto di filiazione è stabilito per sentenza e al momento della pronuncia l'autorità parentale congiunta non è stata ancora disposta, l'autorità parentale congiunta viene istituita sulla base di una dichiarazione comune dei genitori.

² In tale dichiarazione i genitori confermano di:

1. essere disposti ad assumersi congiuntamente la responsabilità del figlio; e
2. essersi accordati in merito alla custodia, alle relazioni personali o alla partecipazione alla cura del figlio e al suo contributo di mantenimento.

³ Prima di rilasciare la dichiarazione, i genitori possono valersi della consulenza dell'autorità di protezione dei minori.

⁴ La dichiarazione va indirizzata all'ufficio dello stato civile se i genitori la rilasciano contestualmente al riconoscimento del figlio. Se la rilasciano successivamente, la indirizzano all'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.

⁵ Fintanto che non sia stata presentata la dichiarazione, l'autorità parentale spetta esclusivamente alla madre.

Art. 298b

II. Decisione dell'autorità di protezione dei minori

¹ Se uno dei genitori si rifiuta di rilasciare la dichiarazione comune, l'altro può rivolgersi all'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.

² L'autorità di protezione dei minori dispone l'autorità parentale congiunta sempreché, per tutelare il bene del figlio, non si imponga di mantenere l'autorità parentale esclusiva della madre o di trasferirla al padre.

³ Contestualmente alla decisione sull'autorità parentale, l'autorità di protezione dei minori disciplina anche le altre questioni litigiose. È fatta salva l'azione di mantenimento.

⁴ Se la madre è minorenni o sotto curatela generale, l'autorità di protezione dei minori trasferisce l'autorità parentale al padre o nomina un tutore, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare il bene del figlio.

Art. 298c

III. Azione di paternità

Se accoglie un'azione di paternità, il giudice dispone l'autorità parentale congiunta sempreché, per tutelare il bene del figlio, non si imponga di mantenere l'autorità parentale esclusiva della madre o di trasferirla al padre.

Art. 298d

IV. Modificazione delle circostanze

¹ A istanza di un genitore, del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio.

² Può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio.

Art. 299, titolo marginale

Aquinques, Patrigno e matrigna

Art. 300, titolo marginale

Asexies Genitori
affilianti

Art. 301 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se:

1. si tratta di affari quotidiani o urgenti;
2. il dispendio richiesto per raggiungere l'altro genitore non risulta ragionevole.

Art. 301a

II. Determina-
zione del luogo
di dimora

¹ L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio.

² Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora:

- a. il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o
- b. la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali.

³ Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio.

⁴ Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione.

⁵ Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori.

Art. 302, titolo marginale

III. Educazione

Art. 303, titolo marginale

IV. Educazione
religiosa

Art. 304, titolo marginale

V. Rappresen-
tanza
1. Verso i terzi
a. In genere

Art. 308, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 2

II. Curatela

¹ *Concerne soltanto il testo francese*

² L'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l'accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.

Art. 309

Abrogato

Art. 310, titolo marginale

III. Privazione
del diritto di
determinare il
luogo di dimora

Art. 311 cpv. 1 n. 1

¹ Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:

1. quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente;

Titolo finale:

Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile

Capo primo:

Dell'applicazione del vecchio e del nuovo diritto

Art. 12 cpv. 4 e 5

⁴ Se all'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013 l'autorità parentale spetta a un solo genitore, l'altro genitore può, entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo diritto, chiedere all'autorità competente di disporre l'autorità parentale congiunta. L'articolo 298b si applica per analogia.

⁵ Il genitore che in occasione del divorzio è stato privato dell'autorità parentale può rivolgersi individualmente al giudice competente soltanto se il divorzio non risale a più di cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 giugno 2013

La presidente: Maya Graf

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2013

Il presidente: Filippo Lombardi

Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 2 luglio 2013⁴

Termine di referendum: 10 ottobre 2013

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 2005⁵ sul Tribunale federale

Art. 100 cpv. 2 lett. c

² Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:

- c. in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 1980⁶ sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980⁷ sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;

2. Codice di procedura civile⁸

Art. 299 cpv. 2 lett. a e c n. 1, 300 lett. a e 301 lett. c

Concerne soltanto il testo francese.

3. Legge federale del 18 dicembre 1987⁹ sul diritto internazionale privato

Art. 63 cpv. 1

¹ I tribunali svizzeri competenti per le azioni di divorzio o separazione sono competenti anche a regolare gli effetti accessori. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85).

Art. 85 cpv. 4

⁴ I provvedimenti adottati in uno Stato che non è parte alle Convenzioni menzionate nei capoversi 1 e 2 sono riconosciuti se sono stati

⁵ RS 173.110

⁶ RS 0.211.230.01

⁷ RS 0.211.230.02

⁸ RS 272

⁹ RS 291

adottati o sono riconosciuti nello Stato di dimora abituale del minore o dell'adulto.

4. Codice penale¹⁰

Art. 220

Sottrazione di
minorenne

Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona che ha il diritto di stabilirne il luogo di dimora, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

¹⁰ RS 311.0

